

N. SIUS 2025 / 4964 - TDS BOLOGNA
N. SIEP 2024 / 714 - PM BOLOGNA

Ordinanza N. 2025/4009



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2025/4009, emessa in data 02-10-2025 e depositata in Cancelleria in data 06-10-2025, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Ufficio di Sorveglianza di BOLOGNA per quanto di competenza
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di BOLOGNA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Questura di BOLOGNA - per quanto di competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di BOLOGNA per quanto di competenza
- per la notifica
all'avv. SALERNITANO BRUNO - VIA E. LEVANTE N. 194/14 - BOLOGNA
- Commissariato di P.S. DUE TORRI - SAN FRANCESCO
per la notifica a [REDACTED]
domiciliato in [REDACTED]
per vigilanza e per quanto di competenza

BOLOGNA, 08-10-2025

IL CANCELLIERE

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2024 / 714 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario BOLOGNA
Sentenza N. 2023/3028, emessa in data 25-05-2023 da Tribunale Ordinario BOLOGNA, definitiva il 24-10-2023

IL FUNZIONARIO
Dott. Ivan Michele Triolo

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI BOLOGNA
IL TRIBUNALE

L'anno 2025 giorno 2 del mese di ottobre in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott.ssa VENTURINI MARIA LETIZIA
Dott. ROMANO EZIO

Presidente
Giudice relatore

Dott.ssa BRAZZI FRANCESCA
Dott.ssa DI PAOLO LISA

Esperta
Esperta

con la partecipazione del Dott. ROSSI MASSIMILIANO Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA per deliberare sulla domanda di:

- Differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, art. 47 *ter* c. 1 *ter* O.P.;

proposta da [REDACTED], nata [REDACTED], sottoposta a differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare in relazione alla pena di cui al SIEP 2024/714 emesso dalla Procura di Bologna, pari ad anni 9, mesi 3 e giorni 24 di reclusione; decorrenza pena 10.2.2022; fine pena 5.6.2031.

OSSERVA

Con ordinanza n. 2024/2357 del 11.6.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha concesso a [REDACTED] il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare *ex* art. 47 *ter* c. 1 *ter* O.P. per la durata di anni uno a decorrere dall'udienza (scadenza al 10.6.2025), in quanto donna incinta.

Con decreto n. 2025/4275 del 3.6.2025 il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha disposto in via provvisoria la proroga del differimento della pena nei confronti della donna ai sensi dell'art. 146 c.p. quale madre di prole di età inferiore agli anni 1, avendo la donna nelle more dato alla luce il figlio [REDACTED], nato il 17.12.2024 in Bologna.

L'organo monocratico, chiamato a decidere nella vigenza del Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"* (cosiddetto *Decreto Sicurezza*) ha ritenuto le modifiche in tema di differimento della pena per detenute madri peggiorative rispetto alla normativa previgente ed ascrivibili al diritto penale sostanziale, applicando il divieto di irretroattività delle norme penali incidenti sull'accesso alle misure alternative sancito dalla sentenza n. 32/2020 della Corte Costituzionale.

Nelle more, il D.L. 48/2025 è stato convertito in L. 80/2025, senza alcuna modifica per quel che attiene alle norme rilevanti nel caso di specie.

Il Collegio, letti gli atti, ritiene di dover condividere la ricostruzione in diritto fatta propria dal giudice di prime cure, ribadendo la natura sostanziale dell'istituto del differimento della pena e confermando la sussistenza delle condizioni per il differimento della pena nei confronti di [REDACTED] ai sensi dell'art. 146 n. 2 c.p., applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Il differimento della pena, nella lettura costituzionalmente orientata offerta dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, è un istituto volto a coniugare le esigenze di tutela della salute e di dignità del

detenuto o di soggetto che si trovi in situazioni di grave vulnerabilità, quale la madre ed il minore nella gestazione e nel puerperio ovvero la persona gravemente malata, con quelle di esecuzione penale e di tutela della collettività, secondo un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi costituzionali in gioco.

L'individuazione del punto di equilibrio è nel differimento obbligatorio *ex art. 146 c.p.* frutto di una scelta rigida ed operata a monte dal legislatore, che accorda prevalenza alle esigenze poste alla base del differimento rispetto a quelle di esecuzione penale.

La norma, dunque, non lascia margini di discrezionalità al giudice, se non nella misura in cui egli è preposto alla verifica della positiva ricorrenza in fatto dei presupposti stabiliti dalla legge e può, al più, valutare se il caso sottoposto rientri nel *tipo* indicato dal legislatore; con margini valutativi, in concreto, abbastanza ristretti. Sicché, una volta accertata la sussistenza della condizione assunta dalla legge quale causa di non sottoposizione ad esecuzione penale, l'esito del giudizio non può che essere quello di disporre il differimento della pena carceraria che dovrebbe essere eseguita, rinviandola sino al termine della condizione ostativa all'esecuzione.

Nel differimento facoltativo *ex art. 147 c.p.* la ponderazione dei diritti e degli interessi antinomici è rimessa alla valutazione del giudice che, oltre al ricorrere delle condizioni di legge, ai sensi del comma terzo dell'*art. 147 c.p.* deve altresì verificare l'assenza di pericolosità sociale in capo al condannato.

Vi è, dunque, sotto questo profilo l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, nella parte in cui la norma da un lato afferma che questi *può disporre* il differimento e, dall'altro, attribuisce allo stesso un sindacato non circoscritto alla verifica della ricorrenza dei presupposti e dei casi ivi indicati, ma anche sulla *adeguatezza* del differimento rispetto al rischio che la persona reiteri condotte di reato.

Laddove si accerti l'attuale pericolosità sociale della persona, il differimento non potrebbe, dunque per legge trovare applicazione, prevalendo l'interesse di difesa sociale rispetto a quello di tutela della sua vulnerabilità. Tuttavia, la rigidità di tale esito è opportunamente mitigata dalla presenza della detenzione domiciliare in luogo del differimento, prevista all'*art. 47 ter c. 1 ter L. 354/1975* (d'ora innanzi anche O.P.).

In entrambi i casi di differimento della pena, obbligatorio o facoltativo, laddove la persona, nonostante la condizione di fragilità normativamente prevista in cui versa, esprima tutt'ora profili di attuale pericolosità sociale *sub specie* del rischio di reiterazione di condotte illecite, sovviene l'istituto della detenzione domiciliare quale misura intermedia che nell'alternativa secca tra l'avvio o il mantenimento dell'esecuzione carceraria da un lato, capace di ledere o anche solo comprimere oltremisura il diritto alla salute e la dignità del condannato, e la totale liberazione dello stesso dall'altro, che viceversa esporrebbe ad un rischio eccessivo le esigenze di sicurezza sociale della collettività (parimenti inquadrabili come interesse di caratura costituzionale), consente di operare una scelta esecutiva mediana capace di individuare un più gradato equilibrio tra i contrapposti interessi nel caso di specie (si vedano, sul punto, le condivisibili considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 99/2019 sulla detenzione domiciliare *umanitaria*).

Ciò chiarito, in generale, sull'istituto del differimento della pena nelle sue possibili declinazioni, deve osservarsi che sul punto vi è stata una significativa modifica normativa con specifico riferimento alle ipotesi di differimento relative alle donne incinte ed alle madri, operata con D.L. 48/2025, convertito in L. 80/2025 che ha riscritto gli artt. 146 e 147 c.p. in termini innovativi.

Nella sua previgente formulazione l'*art. 146 c.p.* prevedeva ai numeri 1) e 2) il differimento obbligatorio della pena nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore agli anni 1.

Parimenti, l'*art. 147 c.p.* prevedeva al numero 3) che potesse essere disposto il differimento della pena *facoltativo*, nei confronti della madre di prole di età inferiore ad anni 3.

Tali opzioni normative trovavano una propria giustificazione, sul piano costituzionale, nei principi di *umanità* della pena (art. 27 c. 3 Cost.), di tutela della *maternità* e dell'*infanzia* (artt. 30 e 31 Cost.), nonché del principio di personalità della responsabilità penale (art. 25 Cost.), volendosi evitare che il figlio della detenuta subisse a sua volta ed incolpevolmente gli effetti della carcerazione della madre.

La riforma operata con D.L. 48/2025 – L. 80/2025, invece, ha inteso operare una rimeditazione della disciplina *de quo*, accordando un maggiore rilievo alle istanze di sicurezza sociale, con l'obiettivo dichiarato di evitare

abusi nella *subjecta materia* ed un utilizzo strumentale dell'istituto da parte delle condannate.

A tal fine, il legislatore ha espunto dall'art. 146 c.p. i numeri 1) e 2) dedicati alle ipotesi di differimento obbligatorio della donna incinta e della madre di prole di età inferiore ad anni 1, inserendo le stesse all'art. 147 c.p. n. 3) quali nuove ipotesi di differimento facoltativo; è stato poi disciplinato al nuovo n. 3) *bis* il caso della madre di prole di età superiore ad un anno ed inferiore a tre, in precedenza normato dall'art. 147 n. 3) c.p.

L'art. 147 c.p. sì come modificato dal c.d. *Decreto sicurezza*, prevede poi al comma 4 che:

“Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”.

Dall'analisi condotta, è evidente che la normativa d'urgenza di cui al D.l. 48/2025 – L. 80/2025 ha inciso in termini peggiorativi sull'istituto del differimento della pena, restringendo le ipotesi di differimento obbligatorio e precludendo il differimento facoltativo ove sussista un *pericolo di eccezionale rilevanza* di commissione di altri reati.

Trattandosi di norme che hanno riguardo alla sottoponibilità della condannata ad esecuzione penale nell'alternativa tra esecuzione-differimento, eventualmente nella forma attenuata della detenzione domiciliare, come osservato dall'organo monocratico, queste attengono al diritto penale sostanziale ed alla *qualità* delle limitazioni della libertà personale.

In questo senso, vi è da chiedersi se la nuova normativa possa essere applicabile al caso di specie, essendo madre di prole di età inferiore ad anni uno, disciplinata come ipotesi di differimento obbligatorio nella normativa previgente e oggi prevista quale ipotesi di differimento facoltativo; ovvero se alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 32/2020, una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme non debba condurre a ritenere applicabile anche in relazione a questo istituto il divieto di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 7 CEDU.

Tale ultimo approdo è stato affermato dal Magistrato di Sorveglianza in sede cautelare ed è pienamente condiviso dal Collegio.

Con la 32/2020, infatti, la Corte Costituzionale ha inteso procedere *“ad una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in relazione alla disciplina dell'esecuzione della pena”*; rimeditazione resasi necessaria, nella prospettiva del giudice delle leggi, anche alla luce delle affermazioni di principio contenute nella Sentenza della Grande Camera della Corte EDU nel caso *Del Rio Prada v. Spain*.

Nella sentenza richiamata la Corte di Strasburgo, nella sua massima composizione (Grande Camera) ha affermato che sono soggette al divieto di applicazione retroattiva di cui all'art. 7 CEDU quelle modifiche normative che determinino una *«ridefinizione o modificazione della portata applicativa della “pena” imposta dal giudice»*; ove così non si ritenesse, infatti, si correrebbe il rischio di consentire agli Stati *“di adottare misure che retroattivamente ridefiniscano la portata della pena imposta, in senso sfavorevole per l'interessato. Ove il divieto di retroattività non operasse in tali ipotesi l'art. 7 CEDU verrebbe privato di ogni effetto utile per i condannati, nei cui confronti la portata delle pene inflitte potrebbe essere liberamente inasprita successivamente alla commissione del fatto”* (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, *Del Rio Prada v. Spain*, paragrafo 89).

In ragione della chiara enunciazione di principio offerta dalla giurisprudenza convenzionale, la Consulta, ad esito di un articolato ragionamento assiologico-giuridico e di bilanciamento tra i principi costituzionali, ha dunque posto un chiaro limite a quelle modifiche della normativa sull'esecuzione penale che restringano o aggravino la possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, stabilendo che tali norme, in quanto capaci di incidere in concreto sulla *qualità* della privazione della libertà personale nell'alternativa tra detenzione inframuraria e possibilità di espiazione *extramoenia*, attingono la *natura* della pena e sono, dunque, assimilabili a norme di diritto sostanziale. Pertanto, anche queste devono essere soggette al divieto di

irretroattività della norma penale più sfavorevole, precipitato costituzionale del principio di *legalità* enunciato all'art. 25 c. 2 Cost., nonché all'art. 7 CEDU (articolo a partire dal quale la costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo ha, sin dal caso *Engel v. The Netherlands*, ormai consolidato una nozione autonoma di *materia penale*, fondata su un approccio sostanzialistico a tutela del singolo avverso la pretesa punitiva delle autorità statali).

Con le parole della Corte Costituzionale: *"In tal caso, infatti, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes, poc'anzi rammentate, che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma "dentro" il carcere.*

Tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un'applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell'art. 25, secondo comma, Cost.

E ciò vale anche laddove la differenza tra il "fuori" e il "dentro" si apprezzi in esito a valutazioni prognostiche relative, rispettivamente, al tipo di pena che era ragionevole attendersi al momento della commissione del fatto, sulla base della legislazione allora vigente, e quella che è invece ragionevole attendersi sulla base del mutato quadro normativo".

È quel che si realizza, invero, anche in relazione al differimento della pena, sotto un duplice profilo: da un lato, in punto di *an* della sottoposizione ad esecuzione penale, in quanto le modifiche peggiorative in discussione vanno ad incidere su istituto umanitario, teso a coniugare la pretesa esecutiva dello Stato con altri interessi costituzionalmente rilevanti – e, in ipotesi, prevalenti – capace di paralizzare in radice l'esecuzione della pena; dall'altro, nella misura in cui le ipotesi di differimento della pena sono richiamate all'art. 47 *ter* c. 1 *ter* O.P. quali presupposti normativi da cui può dipendere l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo del differimento. In questo senso, le modifiche sulle ipotesi di differimento riverberano i propri effetti anche rispetto all'accesso ad una misura alternativa alla detenzione, inasprendo o precludendo il giudizio della magistratura di sorveglianza *in parte qua*.

Chiarita la natura sostanziale delle norme oggetto di novella normativa, deve dunque procedersi, in punto di diritto intertemporale, ad individuare la disciplina applicabile al caso di specie, evitando l'applicazione retroattiva di norme eventualmente più sfavorevoli di quelle vigenti al momento di commissione dei reati.

❏ Ciò posto, che la nuova normativa di cui al D.l. 43/2025 – L. 80/2025 abbia introdotto una disciplina deteriore di quella previgente, appare cristallino dall'analisi condotta *supra*.

E ciò, ritiene il Collegio, tanto rispetto all'ipotesi di differimento obbligatorio quanto rispetto alla fattispecie di differimento facoltativo.

Quanto al differimento obbligatorio, infatti, nel sistema *ante* riforma una volta verificata la ricorrenza delle condizioni assunte dalla legge per le gestanti e le puerpere, il bilanciamento degli interessi rilevanti era predeterminato a monte dal legislatore: al giudice non rimaneva che disporre il differimento della pena, eventualmente da eseguirsi nelle forme della detenzione domiciliare ove residuassero profili di pericolosità sociale meritevoli di considerazione. In un sistema siffatto, dunque, la normativa non consentiva in radice che la donna incinta o la madre nel primo anno di vita del bambino potesse accedere ad esecuzione inframuraria, seppure socialmente pericolosa, potendo al più tale residua pericolosità sociale trovare un argine nell'applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento *ex art. 47 ter* c. 1 *ter* O.P.

L'attuale disciplina, viceversa, nel rendere facoltativo il differimento nei casi indicati, consegna la decisione alla valutazione discrezionale del giudice e, alla luce di una rimeditazione degli equilibri tra i principi costituzionali in gioco (che qui si esamina in ottica comparativa tra il *prius* ed il *posterior* ai soli fini del giudizio di irretroattività della novella), non esclude più l'opzione carceraria; anzi, a ben vedere arriva ad

imporla, seppur come ipotesi eccezionale, al ricorrere di un pericolo di *eccezionale rilevanza* di reiterazione di reati.

Orbene, a giudizio del Collegio risulta evidente che una disciplina quale quella varata con D.l. 48/2025 – L. 80/2025, nella misura in cui da un lato rende facoltativo un differimento che prima era obbligatorio e, dall'altro, introduce una inedita ipotesi di carcerazione per le donne incinta o le madri puerpere, impossibile a realizzarsi nel sistema previgente, abbia natura deteriore sia da un punto assiologico che nella sua concreta operatività. Ma, a ben vedere, nella successione di leggi, la nuova disciplina risulta deteriore anche in punto di differimento facoltativo.

L'art. 147 c.p. comma quarto come riformato, infatti, stabilisce espressamente che la pena *non può essere differita* ed impone anche per le madri di prole di età inferiore ad anni tre l'esecuzione intramuraria nei casi indicati. Il che, invero, pone anche dei dubbi circa la possibilità di coordinare tale disposizione con l'art. 47 *ter* c. 1 *ter* O.P., nella misura in cui la norma richiamata trova applicazione nei casi in cui *può essere disposto* il differimento ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.

Stabilire in via normativa l'impossibilità del differimento a fronte di un elevato rischio di recidiva, parrebbe rappresentare un *prius* logico capace di escludere il caso in esame da quelli in cui *può essere disposto* il differimento. L'esclusione del caso dal perimetro di operatività della norma, dunque, sembra impedire al giudice di operare quel giudizio di ponderazione e bilanciamento sulla arginabilità della pericolosità sociale della condannata con misure meno contenitive, propria della detenzione domiciliare in luogo del differimento, imponendo in tali casi l'esecuzione detentiva.

Si tratta, dunque, di una innovazione capace di restringere il perimetro di applicabilità dell'art. 47 *ter* c. 1 *ter* O.P., con ciò incidendo in termini peggiorativi su norme che regolano l'accesso a misure alternative alla detenzione, sì da mutare la *qualità* delle limitazioni alla libertà personale nell'alternativa tra il *dentro* ed il *fuori* dal carcere.

Né basterebbe a mutare il giudizio circa la natura peggiorativa dell'intervento normativo la circostanza che, ove prevista l'opzione carceraria, questa si svolga secondo il novello art. 147 c. 4 c.p. in istituti per detenute madri. Sebbene auspicabilmente dotati di maggiori confort e più adeguati alle esigenze dell'utenza rispetto agli istituti ordinari, gli I.C.A.M. rimangono delle strutture detentive-carcerarie che realizzano in ogni caso il massimo grado di privazione della libertà personale possibile della gestante e della puerpera (nonché dell'eventuale minore). Si tratta, dunque, di aspetto che attiene al *quomodo* della detenzione carceraria e non già all'*an*, che era viceversa escluso (146 c.p.) o evitabile (147 c.p.) nella normativa *ante* D.l. 48/2025 - L. 80/2025. BU

Le nuove norme, dunque, in quanto attinenti al diritto penale sostanziale, soggiacciono al divieto di irretroattività della legge penale sfavorevole e potranno trovare applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 48/2025, convertito in L. 80/2025.

Per i delitti commessi anteriormente a tale data, laddove sussistano i presupposti, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 c.p. vigenti al momento di commissione del fatto di reato.

Così ricostruiti i termini della questione in punto di diritto intertemporale, poiché [redacted] è stata condannata per delitti commessi anteriormente alla novella normativa ed è madre di prole di età inferiore ad anni 1, sussiste nel caso di specie e sino al 17.12.2025 una ipotesi di differimento obbligatorio della pena rilevante ai sensi dell'art. 146 n. 2 c.p. nella sua previgente formulazione, applicabile *ratione temporis*.

Il differimento, poi, diverrebbe facoltativo dal 17.12.2025 avendo riguardo a madre di prole di età inferiore agli anni tre.

Quanto alla necessità che il differimento venga disposto nelle forme della detenzione domiciliare, onde contemperare l'esigenza di tutela della maternità e del puerperio con i profili di residua pericolosità sociale che la donna esprime, merita evidenziarsi che la [redacted] è gravata da numerosi precedenti penali e sta espiando una pena particolarmente elevata, frutto delle numerose condanne cui è incorsa negli anni.

Nel corso dell'attuale esecuzione in forma domiciliare la donna ha tenuto una condotta sostanzialmente

regolare, ad eccezione di due episodi occorsi il 21 ed il 28 agosto del 2025.

Nella prima occasione, [REDACTED] autorizzata a trascorrere un periodo dal 13 al 28 agosto presso una parente, faceva rientro in ritardo al domicilio (ore 20:00 invece che ore 19:00) ed era segnalata per evasione, giustificandosi con l'aver smarrito la strada di casa.

Nella seconda occasione i militari notavano la donna sull'uscio della porta dello stabile ove la donna dimora. Richiesta di giustificare tale comportamento, [REDACTED] rispondeva agli operanti con fare scocciato, rappresentando di essersi portata all'ingresso del portone a causa del caldo e perché uno dei suoi figli si trovava in compagnia di una vicina di casa all'esterno dello stabile.

Gli episodi descritti, invero, appaiono di minimo rilievo in questa sede (salva l'eventuale valorizzazione che questi potranno avere in punto di riconoscimento della liberazione anticipata), ma atti a dimostrare il permanere di profili di pericolosità residua tali da richiedere la conferma della misura domiciliare in luogo del differimento *tout court*.

In questo senso, poiché nel caso di specie non è tanto in discussione la concessione di un differimento della pena, quanto piuttosto l'applicazione alla condannata della detenzione domiciliare in luogo del differimento, il Collegio stima possibile valutare sin da ora le condizioni di accesso alla misura nel loro fisiologico avvicinarsi. Infatti [REDACTED] rientrerebbe nel caso di cui all'art. 146 n. 2 c.p. sino al 17.12.2025 e nel caso di cui all'art. 147 c. 3 c.p. dal 18.12.2025 al 18.12.2027 essendo la condizione legittimante il differimento correlata al mero decorrere del tempo il cui termine è rappresentato dall'età del figlio.

Alla luce di tali considerazioni, ragioni di economia processuale consentono di disporre la detenzione domiciliare in luogo del differimento ai sensi dell'art. 47 *ter* c. 1 *ter* O.P. per tutto il periodo indicato, ferma la costante verifica da parte del Magistrato di Sorveglianza competente a seguire l'esecuzione della misura sulla permanenza delle condizioni legittimanti il differimento stesso e sulla adeguatezza della condotta di [REDACTED] rispetto alla misura concessa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2 c.p., 146 n. 2 e 147 n. 3 c.p., 47 *ter* c. 1 *ter* L. 354/1975 e 684 c.p.p.;

AMMETTE

[REDACTED] alla misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo del differimento sino al 17.12.2027, data in cui il figlio [REDACTED] compirà anni tre, in relazione alla pena di cui al SIEP 2024/714 emesso dalla Procura di Bologna, pari ad anni 9, mesi 3 e giorni 24 di reclusione, con fine pena al 5.6.2031, salva diversa determinazione della Procura competente all'esecuzione.

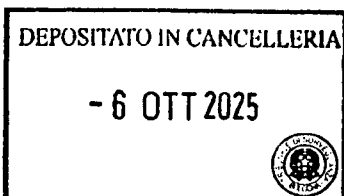
CONFERMA LE ATTUALI PRESCRIZIONI E AUTORIZZAZIONI

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Bologna, il 02.10.2025

IL MAGISTRATO ESTENSORE
ROMANO EZIO

LA PRESIDENTE
VENTURINI MARIA LETIZIA



IL FUNZIONARIO
Dott. Ivano Michele Triolo